

COMUNE DI ASIAGO

Provincia di VICENZA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO, NELLE FIERE, NELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E IN FORMA ITINERANTE

legge regionale 6 aprile 2001, n. 10

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2005

CAPITOLO I - MERCATO

Art. 1 - Tipologia del mercato

1. In Comune di Asiago è istituito un mercato settimanale a carattere annuale di tipologia "C" - Mercato maggiore - prevista dall'art. 7 della legge regionale 6.4.2002, n. 10.

Art. 2 - Estremi degli atti formali di conferma del mercato

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche già a suo tempo istituito con atto del Consiglio Comunale.

Art. 3 - Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nel giorno di sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00.
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 7.30 (periodo estivo) - 8.30 (periodo invernale), devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

Art. 4 - Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:
 - a) l'ubicazione: - P.le Martiri Libertà (da maggio ad ottobre);
- Vie: Dante Alighieri - Brigata Liguria - E. Turba - Col. Rodeghiero - P. Giuliani
P.tta Alpini (da novembre ad aprile);

- b) superficie complessiva del mercato su area scoperta : mq. 5000 (area estiva) - 5900 (area invernale);
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2341;
 - d) totale posteggi: n. 75, di cui:
 - n. 13 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare;
 - n. 61 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore extralimentare;
 - n. 1 riservato ad imprenditore agricolo, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vende in misura prevalente i prodotti provenienti dalla propria azienda;
 - e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato nelle due sedi di svolgimento, la delimitazione delle aree di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'area destinata al settore alimentare ed a quello extralimentare, con l'opportuna specificazione delle merceologie e delle relative aree occupate;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici e tipologie merceologiche diversi da quelli previsti per i singoli posteggi.

Art. 5 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno comunque superare la superficie di 12 mq. ed essere in numero maggiore del 3% dei posteggi esistenti nel mercato settimanale, con un minimo di 1. Dovranno, inoltre, anche a livello autorizzatorio, seguire la stagionalità delle produzioni ed essere ben individuabili.
2. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D. Lgs. 18.5.2001, n. 228.
3. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
4. E' obbligatoria, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 120. Periodi di più lunga durata potranno essere autorizzati in caso di vendita di prodotti non soggetti a particolare stagionalità.

Art. 6 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi, riservati agli imprenditori agricoli.

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede del posteggio;
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e D. Lgs. n. 228/01;
 - sorteggio;
2. Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o dalla presentazione della denuncia di inizio attività sia decorso oltre un anno, è condizione, per l'ammissione al posteggio, che sia esibita una certificazione attestante la qualità di imprenditore agricolo rilasciata in data non antecedente al periodo di un anno.

Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento
2. Deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, P.S.).

Art. 8 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 6.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio complessivo occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. L'ampliamento del posteggio a seguito di sostituzione del mezzo è autorizzabile solamente a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale.

Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta organica del mercato

1. Presso l'Ufficio Commercio/Attività produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, almeno

in scala 1:1000, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi per settore merceologico, per tipologia merceologica e imprenditori agricoli.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio/Attività produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della Pianta organica e comunicarlo alla Regione.
3. Copia della planimetria e della pianta organica è depositata anche presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ULSS (Servizio di Igiene Pubblica) competente per il territorio.

Art. 10 - Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di partecipazione al mercato;
 - b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio.
2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall'Ufficio Commercio/Attività produttive o dalla Polizia Municipale, sono aggiornate mensilmente e rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 11 - Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, esclusivamente agli operatori precari che svolgono attività riferita allo specifico settore merceologico dell'operatore titolare.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle

volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dalla data di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte).

5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato con regolare domanda scritta, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua espressa rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

Art. 12 - Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico (COSAP), allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e al canone d'uso delle attrezzature.

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme.
2. I tributi, sia per le concessioni annuali che per quelle giornaliere verranno versati al Servizio Tesoreria del Comune secondo le norme previste dal Regolamento di contabilità.

Art. 13 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione e per le migliorie

1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito.
2. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio nel territorio stesso, i quali a partire dal quindicesimo giorno dalla comunicazione, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda al Sindaco al fine di ottenere il trasferimento in uno dei posti disponibili nell'ambito del rispettivo settore merceologico.
3. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri: a) anzianità di frequenza del mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
4. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata con precedenza rispetto a tutte le altre richieste.
5. Il Comune, su richiesta degli interessati, può ampliare la superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda commerciale, rendano l'autorizzazione e la concessione.
6. L'operatore può, in ogni caso, chiedere la miglioria connessa all'ampliamento del posteggio assegnato e, in caso di risposta affermativa, si procederà solamente all'aggiornamento della pianta di mercato e dei riferimenti collegati.

7. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.
8. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
9. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
10. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che presenta la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte)_per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
11. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
12. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
13. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
14. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra anche nelle restanti annualità della concessione.
15. Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione;

16. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
17. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza

Art. 14 - Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Responsabile del Servizio provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero complessivo di assenze non giustificate, oltre il quale scatta il provvedimento di revoca, è di n. 17.
3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Responsabile del Servizio sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Organo comunale competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione e l'autorizzazione di esercizio. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 15 - Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e, al termine delle operazioni di vendita, debbono raccogliere i rifiuti depositandoli negli appositi contenitori.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. I teli di copertura dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 1 dalla verticale del limite di allineamento dei banchi di vendita.
4. I pali di sostegno e quant'altro di analogo, non possono avere altezza inferiore a m. 2,20 da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia.
5. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.

6. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, semprechè il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, al pubblico dei visitatori, nonché ai residenti.
8. L'utilizzo di gruppi elettrogeni per la produzione di energia, regolarmente omologati e revisionati, potranno essere utilizzati solamente per il tempo strettamente necessario al funzionamento di particolari apparecchiature adibite alla preparazione di prodotti da porre in vendita.

Art. 16 - Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione degli eventuali servizi di mercato, salvo che non si proceda, per quest'ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di una specifica convenzione.
2. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda USL.
3. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale.
4. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata se non previamente autorizzati.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 17 - Richiamo delle modalità di subingresso

1. Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante unitamente all'autorizzazione di esercizio. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 18 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Salute 3.04.2002 e, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Perdurando e il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata.

Art. 19 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse e sicurezza pubblica

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità relativi a nuove esigenze di viabilità o altro valido motivo, può procedere alla soppressione di posteggi.
2. Qualora si debba procedere alla soppressione del posteggio per i motivi sopra esposti, la nuova area dovrà essere individuata, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

Art. 20 – Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
2. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
 - a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
 - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dalla data di iscrizione al R.E.A.

3. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli interessati allo spostamento.

Art. 21 - Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso può essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3° del medesimo articolo.

Art. 22 - Definizione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

1. Le violazioni al presente regolamento, diverse da quelle previste dal Decreto legislativo 114/98, per le quali si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00 stabilita ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

In particolare è punito con tale sanzione chi :

- a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
- b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
- c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata anche con l'eventuale esposizione di articoli fissati al telo di copertura del banco oltre la verticale del limite di allineamento dello stesso, ad altezza inferiore a m. 2,20;
- d) porrà in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato nell'autorizzazione;
- e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

CAPITOLO II - FIERE

ART. 23 - Data e giorni di svolgimento

1. Le manifestazioni fieristiche denominate fiere-mercato si svolgono annualmente, rispettivamente:
 - il 1° mercoledì di giugno la fiera denominata "Fiera del 1° Mercoledì di giugno"
 - il 21 settembre la fiera denominata "Fiera di "San Matteo""
 - il 2 novembre la fiera denominata "Fiera dei Santi"
2. L'Amministrazione, quando lo ritenga opportuno e in coincidenza di giornate domenicali o festive corrispondenti con la giornata della fiera, può disporre con proprio provvedimento l'anticipazione della data di svolgimento della manifestazione fieristica.

Art. 24 - Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie

1. La fiera rappresenta le caratteristiche seguenti:
 - a) **ubicazione:** Corso IV Novembre - P.zza Mazzini - Via Marconi - P.ta Pesa - Via Brigata Liguria fino all'incrocio con Via Ecchelen - Via Dante Alighieri (lato sinistro fino all'incrocio con Via Ecchelen) - Via Turba - Via Col. Rodeghiero - P.zza Carli : perimetro esterno giardini pubblici escluso lato est (interno) e lato Nord (esterno) del parcheggio (Duomo) - lato Ovest e lato Nord del Palazzo Municipale - P.zza 2° Risorgimento : lato Caffè Roma e lato Piazza Municipio - Via Verdi : lato destro fino all'altezza di Via M. Bonato - Via Trento Trieste : lato destro fino all'altezza di Via M. Bonato - Via M. Bonato: lato ex albergo Excelsior - Via J. Scajaro lato destro fino alla confluenza con Via F.lli Silvagni - Via F.lli Silvagni : lato destro fino alla confluenza con Via IV Novembre;
 - b) superficie complessiva dell'area: mq. 21.000;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 6.192;
 - d) numero totale posteggi: 189;
 - e) i posteggi sono riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ai produttori agricoli in possesso del prescritto titolo autorizzativo;
 - f) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area interessata, la sua delimitazione e la superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Il tratto di Via Trento Trieste (lato destro) compreso tra l'intersezione della stessa con Via M. Bonato e Via Stazione, è destinato all'esposizione di autovetture, apparecchiature industriali ed artigianali. Non trattandosi di attività di vendita disciplinata dalla L.R. n. 10/2001, la procedura per l'assegnazione delle aree di posteggio seguirà il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze all'Ufficio Protocollo del Comune, nonché dell'eventuale anzianità di presenza.

Art. 25 – Merceologia

1. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nei settori alimentare e non alimentare.

Art. 26 –Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. La concessione del posteggio, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 10 del 6.04.2001, è decennale e limitata al giorno di durata della fiera come determinato nel precedente art. 23.
2. Le domande per l'assegnazione dei posteggi debbono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera e sono inoltrate, a mezzo raccomandata. Fa stato la data del timbro postale di spedizione.
3. In questo caso, la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a) più alto numero di presenze nella fiera;
 - b) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
 - c) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A, come impresa commerciale, tenendo conto che in caso di conferimento in società, viene fatta salva l'iscrizione più favorevole.
4. La graduatoria predisposta ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi è affissa all'Albo comunale almeno quindici giorni prima della data dello svolgimento della fiera.
5. All'assegnatario del posteggio, di cui ai precedenti commi, viene rilasciata, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Decreto legislativo 114/98, una concessione decennale di posteggio.
6. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i giustificati casi di assenza per i motivi richiamati dall'art. 5 comma 1, lett. b) della Legge regionale 10 aprile 2001, n. 10, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.
7. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio entro le ore 7.30, orario stabilito per l'inizio delle operazioni di vendita, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi sarà comunque considerato ai fini del conteggio delle presenze.
8. In caso di posteggi resisi disponibili a seguito di decadenza dalla concessione, prima di provvedere alla loro riassegnazione definitiva, il Comune provvede a comunicare tale evento agli operatori già assegnatari in quella fiera, fissando un termine per la proposizione della relativa domanda di miglitoria.
9. Nel caso in cui pervengano, nei termini fissati, più domande di miglitoria per lo stesso posteggio, questi verrà assegnato seguendo i criteri di priorità di cui al precedente comma 3.

10. I posteggi che, dopo le operazioni di cui ai precedenti commi, risultassero ancora vacanti, sono assegnati agli operatori precari interessati, seguendo i criteri previsti al precedente comma 3.

Art. 27 - Vendite a mezzo veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 3.04.2002.

Art. 28 - Calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. La mancata presenza per due anni consecutivi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in vigore, produce l'esclusione dalla graduatoria e la decadenza dalla concessione.

Art. 29 - Rispetto della normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltrechè dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 3.04.2002 a cui dovranno essere adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime, anche alla sospensione e alla decadenza della concessione del posteggio.

Art. 30 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.

Art. 31 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'eventuale erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione.
2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.

3. Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Municipale.
4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda USL.
5. L'Organo comunale competente provvede a fissare gli orari di carico e scarico delle merce di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area della fiera.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
7. I teli di copertura dei banchi di vendita non possono sporgere oltre 1 m. dalla verticale del limite di allineamento degli stessi.
8. I pali di sostegno e quant'altro di analogo, non possono avere altezza inferiore a m. 2,20 da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia.
9. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori fatto salvo quanto previsto al comma 10.
10. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari e battitori, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, al pubblico dei visitatori, nonché ai residenti.
11. L'utilizzo di gruppi elettrogeni per la produzione di energia, regolarmente omologati e revisionati, potranno essere utilizzati solamente per il tempo strettamente necessario al funzionamento di particolari apparecchiature adibite alla preparazione di prodotti da porre in vendita.
12. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.
13. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, fatte salve cause di forza maggiore, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 32 - Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco.

CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 33 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee per attività da esercitarsi su suolo pubblico, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 6.04.2001, è effettuato, nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente Capo.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche, salvo l'effettuazione di mercati straordinari per i quali, vale la definizione e quanto previsto all'art. 7 comma 2, lett. e della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10;
 - in occasione di festività, fiere mercato o sagre.
3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
4. Il numero dei posteggi o, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dall'Organo comunale competente compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

Art. 34 – Feste ed iniziative promozionali

1. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti o iniziative nei quali debbano essere quantomeno evidenziate:
 - le finalità;
 - le specializzazioni merceologiche interessate;
 - gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
 - le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
 - l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.
2. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo equivale ad accettazione del progetto.
3. Il possesso, da parte dei singoli operatori dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire, su richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso dell'autorizzazione predetta, semprechè si tratti di operatori commerciali.

Art. 35 – Sagre parrocchiali, festival e similari

1. Nell'ambito delle sagre parrocchiali, dei festival e di altre manifestazioni similari, l'esercizio temporaneo dell'attività di vendita su aree e spazi privati è unicamente soggetta all'autorizzazione comunale e viene rilasciata secondo le modalità previste al precedente art. 33.
2. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore.

CAPITOLO IV – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 36 – Esercizio dell'attività

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante di cui all'art. 4 della legge 6 aprile 2001, n. 10 può essere svolto su qualsiasi area pubblica comprese le strade così classificate ai sensi del vigente codice della strada : a) strade urbane - b) strade locali, fatti salvi i divieti di cui all'art. 38, con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a diretto contatto con il terreno e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1) è soggetto ad autorizzazione che può venire rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 37 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n. 114/1998 è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o dal Comune ove ha sede la società se a richiederla è una società di persone.
2. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
3. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

Art. 38 – Divieti svolgimento attività in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto e, successivamente, con spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
3. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento del mercato e delle fiere, nelle aree adiacenti ad una distanza inferiore a metri 200 misurata dal posteggio più vicino.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti Vie e Piazze cittadine :
 - Via Verdi
 - Via Trento Trieste
 - Via F.lli Silvagni (fino all'incrocio con Via J. Scajaro)
 - Via Carducci
 - Via Manzoni
 - Via Garibaldi
 - Via J. Scajaro
 - Piazza Carli
 - Piazza 2° Risorgimento
 - Corso IV Novembre
 - Via Monte Cengio
 - Via Monte Val Bella
 - Via Cavour
 - Via San Carlo
 - Via Matteotti
 - Via Abate Costa
 - Viale Vittoria
 - Piazza Mazzini
 - Via Monte Zebio
 - Via Lobbia
 - Via Dante Alighieri
 - Via Dalla Zuanna
 - Via Cesare Battisti
 - Via Mons. Bortoli (fino al 2° cancello di entrata alla scuola media Regg. 7 Comuni partendo da Via Matteotti)
 - Via Bertacchi (tratto verso Via Matteotti)
 - Via Patrioti
 - Via Monte Sisemol
 - Via Damiano Chiesa
 - Via Euclide Turba
 - Via Col. Rodeghiero
 - Via Brigata Liguria
 - Via Monte Mosciagh (da Piazza Carli fino a Piazzetta Alpini)

ed in ogni caso in tutte le vie e strade in cui non esista ampio spazio per la sosta sia del veicolo utilizzato per la vendita, sia degli eventuali utenti, senza intralciare le sedi di scorrimento.

5. Le disposizioni di cui al presente articoli si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 39 – Rappresentazione cartografica

1. Presso gli Uffici Commercio e Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite.

Art. 40 – Sospensione dell'autorizzazione di esercizio

1. In caso di violazioni di particolari gravità accertate con provvedimenti definitivi o di recidiva, il Responsabile del Servizio interessato può disporre, ai sensi dell'art. 29 – comma 3° del D.Lgs. n. 114/1998, la sospensione delle attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità :
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio;
 - b) il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - d) la vendita di prodotti appartenenti a settore diverso da quello indicato nell'autorizzazione;
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nel corso dell'anno solare anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Gli operatori sottoposti al provvedimento di sospensione dell'attività non possono partecipare alle operazioni di spunta al mercato per tutta la durata della sospensione stessa.

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 42 – Imprenditori agricoli

1. Agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 320/1992, così come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001. Gli stessi, qualora iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita anche in forma itinerante, decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione semprechè si tratti di denuncia regolare.

Art. 43 - Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.

Art. 44 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 45 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.